

JÓZEF RAPACZ (Kraków)

## LE PERSONE SOTTOPOSTE ALLE LEGGI ECCLESIASTICHE NEL CIC 1983

Il problema delle persone sottoposte alle leggi della Chiesa cattolica non si presenta allo stesso modo nei due Codici del diritto canonico. La differenza fra il c. 11 del CIC 1983 e il c. 12 del CIC 1917 trattanti tale questione, è molto interessante<sup>1</sup>. Il gruppo delle persone sottoposte al diritto della Chiesa cattolica al c. 11 del nuovo Codice è stato ristretto nei confronti del c. 12 del Codice precedente. Al c. 11 del CIC 1983 si dice che le leggi puramente ecclesiastiche obbligano soltanto i battezzati nella Chiesa cattolica e coloro i quali, dopo aver ricevuto il Battesimo in una Chiesa o comunità ecclesiale separata, sono stati in essa accolti, mentre secondo il c. 12 del CIC 1917, quelle leggi vincolavano tutti i battezzati. Questa interessante differenza giuridica fra due rispettivi canoni la esaminiamo, presentando: l'iter della redazione del c. 11 del CIC 1983, analisi della norma del c. 11, alcune questioni connesse con il c. 11 del CIC 1983.

### 1. L'iter della redazione del c. 11 del CIC 1983

La norma espressa nel c. 11 del CIC 1983 è stata oggetto specifico dei lavori della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico. Intendiamo esaminare i momenti più interessanti del lavoro di questa Commissione, sul c. 12 del CIC 1917.

---

\* In questo articolo mi riferisco alla mia tesi dottorale *Personalità e soggettività nell'ordinamento canonico. (Analisi storico-canonica dei cc. 87, 12 del CIC 1917 e dei cc. 96, 11 del CIC 1983)* che è stata difesa il 29 marzo 1993 nella Facoltà di Diritto Canonico dell'Ateneo Romano della Santa Croce a Roma.

<sup>1</sup> C. 11 del CIC 1983: „Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse, caveatur, septimum aetatis annum expleverunt”. C. 12 del CIC 1917: „Legibus mere ecclesiasticis non tenentur qui baptismum non receperunt, nec baptizati qui sufficienti rationis usu non gaudent, nec qui, licet rationis usum assecuti, septimum aetatis annum nondum expleverunt, nisi aliud iure expresse caveatur”.

Nella prima sessione i consultori del gruppo di studio „De normis generalis” del 1966, avevano già avanzato una proposta di cambiamento del c. 12 del CIC 1917. Ma sorsero le prime difficoltà. Infatti non c’era accordo tra i consultori, su come avrebbe dovuto verificarsi tale cambiamento. Alcuni proponevano un testo che stabilisse che le leggi puramente ecclesiastiche obbligassero solamente i battezzati nella Chiesa cattolica. In tal modo coloro che sono battezzati nelle comunità cristiane non-cattoliche e vivono in esse, sarebbero esenti da questi leggi<sup>2</sup>. Altri ritenevano che tale disposizione non potesse essere ammessa perché nel canone in questione si tratta di soggetti che sono vincolati da leggi obiettive. Per questo, essi affermavano, si possono ritenere esenti dalle leggi ecclesiastiche soltanto quei casi speciali, regolati da leggi particolari, ma non si può stabilire tale norma come principio generale<sup>3</sup>.

Tale divergenza di opinioni — da una parte di non obbligare con le leggi puramente ecclesiastiche i battezzati fuori della Chiesa cattolica, dall’altra di vincolare tutti i cristiani — si manifestò anche nella seconda sessione del gruppo di studio „De normis generalis”, del 1967. I primi, sostenitori dell’obbligatorietà delle leggi ecclesiastiche soltanto per coloro che hanno iniziato la vita soprannaturale nella Chiesa cattolica o che ad essa si fossero convertiti<sup>4</sup>, sottolineavano che il legislatore cattolico, è competente anche a vincolare coloro che sono stati battezzati in una Chiesa od in una comunità ecclesiale separata. Tuttavia, ritenevano non ragionevole obbligarli con le leggi meramente ecclesiastiche, in quanto le leggi si emanano affinché siano rispettate. Coloro che vivendo fuori della Chiesa cattolica di fatto non le osservano, meglio allora che essi ne siano „dispensati”<sup>5</sup>. Inoltre è stato osservato che secondo il pensiero

---

„Legibus mere ecclesiasticis teneri solos baptizatos in Ecclesia catholica; in super censet leges urgendas non esse erga eos catholice baptizatos qui extra Ecclesiam adoleverunt: in voti eiusdem est ut hoc principium generale in Codice inscribatur” („Communicationes” 16:1984 p. 146).

<sup>3</sup> „Agitur in canone de subiectis qui obiective legibus ecclesiasticis tenentur; admittunt talem dispositionem de legibus particularibus in ceteris loci statui posse, non vero de legibus ecclesiasticis in genere” (ibidem).

<sup>4</sup> A proposito della parola „convertirsi” in questo contesto, il Segretario ha affermato: „contrarium oecumenismo est sermonem facere de «conversis»: fratres seiuncti non admittunt hunc modum loquendi” („Communicationes” 17:1985 p. 32).

<sup>5</sup> „Ecclesia potest eos legibus suis obligare qui sunt baptizati, etiam illos qui in communitate quadam ecclesiastica non-catholica sunt baptizati; tales vero, cum non sint plene in Ecclesia, scilicet cum non plene ad Ecclesiam pertineant, «dispensari» debent a legibus mere ecclesiasticis, et eos obligare non est sapiens, quia leges feruntur ut observentur et tales baptizati leges non observant” (ibidem, p. 31).

del Concilio Vaticano II, le leggi ecclesiastiche vincolano soltanto coloro che hanno piena comunione nella Chiesa, per iniziazione eucaristica <sup>6</sup>.

Secondo questo gruppo di consultori, i cristiani che non vivono in piena comunione con la Chiesa cattolica non sono vincolati da dette leggi, per un motivo soprattutto pragmatico, cioè per effettiva mancanza di unità fra i cristiani. Ciò significa che in teoria la Chiesa cattolica può emanare leggi alle quali siano sottoposti tutti i battezzati, ma prendendo in considerazione la probabile concreta efficacia delle leggi ecclesiastiche nelle comunità separate, sembra che la soluzione migliore sia che tali gruppi di cristiani siano esenti da quelle norme del diritto canonico. Per illustrare meglio questa situazione, uno dei consultori ha fatto riferimento alla nazione tedesca (vorremmo ricordare a questo proposito, prima della sua riunificazione nel 1990), rilevando che la Germania Federale non emanava leggi per coloro che risiedevano nella Germania Orientale <sup>7</sup>.

In tale opinione più benigna, oltre a questi argomenti pragmatici, troviamo anche una ragione ecumenica. Proprio lo spirito ecumenico del Concilio Vaticano II sostiene il principio secondo cui non si obbligano con le leggi meramente ecclesiastiche le persone che non sono in piena comunione nella Chiesa <sup>8</sup>. Infine è stato proposto di formulare in modo positivo una norma del c. 12 del CIC 1917 <sup>9</sup>.

I consultori che si dichiaravano a favore di quanto contenuto finora nel canone: „legibus mere ecclesiasticis non tenetur qui baptismum non receperunt” hanno indicato le proprie motivazioni. Innanzitutto, secondo questi canonisti, le leggi ecclesiastiche non sono „contra” i battezzati. Inoltre, essi hanno sottolineato, la Chiesa non può ammettere una situazione in cui le leggi da lei stabilite obbligano soltanto i battezzati nella Chiesa cattolica, poiché esiste in realtà una Chiesa di Cristo che emana norme per tutti i battezzati. Infatti, l'uomo, attraverso il Battesimo, è incorporato nell'unica Chiesa di Cristo, nonostante che questo inserimento non sia sempre completo a causa di varie mancanze. Tuttavia

<sup>6</sup> „Spiritu Concilii ducti, proponere debemus: legibus mere ecclesiasticis tenentur tantum qui baptismum receperunt atque per initiationem eucharisticam plene in Ecclesiae communionem sunt recepti, nisi aliud expresse statuatur; ratio allegatur quia, iuxta Concilii decreta, plena communio in Ecclesia habetur per initiationem eucharisticam” — (ibidem).

<sup>7</sup> „Germaniam occidentalem non ferre leges pro iis qui sunt in Germania orientali” (ibidem, p. 32).

<sup>8</sup> „Can. 12, uti stat, est contrarius spiritui oecumenico, quia exprimit principium quod non intelligitur ab iis qui non sunt in plena Ecclesiae communionem; nullus eorum qui in consilio oecumenico sunt, talem canonem admitteret” (ibidem).

<sup>9</sup> „Melius insuper est ut positivo modo enuntietur norma statuens quinam legibus teneantur” (ibidem, p. 31).

tali carenze non giustificano che i battezzati fuori della Chiesa cattolica siano esentati dalle leggi meramente ecclesiastiche. L'altra opinione, secondo questi consultori, non sarebbe realistica<sup>10</sup>. La votazione dei consultori non ha portato una prevalenza né all'una né altra opinione<sup>11</sup>. Il segretario del gruppo ha proposto di presentare la questione dei destinatari delle leggi ecclesiastiche al Consiglio coordinativo e fare una redazione del testo del canone, in forma positiva<sup>12</sup>.

Nella terza sessione nel 1968 si nota una maggiore convergenza di opinioni, sul c. 12 del CIC 1917. Tutti i consultori hanno conformemente affermato che quel canone deve avere forma positiva. Tenendo presente le due diverse considerazioni a proposito del c. 12, il segretario del gruppo ha avanzato la seguente proposta: „legibus mere ecclesiasticis tenentur soli baptizati pro quibus latae sunt, et quidem soli baptizati qui sufficienti rationis usu gaudent” Si diceva „soli baptizati pro quibus latae sunt” perché in questo modo si voleva indicare i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti e anche dare la possibilità di esentare dalle leggi meramente ecclesiastici coloro che hanno abbandonato la Chiesa cattolica o vivono tuttora nelle comunità non-cattoliche.

Uno dei consultori ha proposto di omettere nel citato testo le parole: „et quidem soli baptizati”. Per cui la norma del c. 12 si presenterebbe così: „legibus mere ecclesiasticis tenentur soli baptizati, pro quibus latae sunt, quique sufficienti rationis usu gaudent, et nisi aliud iure expresse caveatur, qui septimum aetatis annum expleverunt”<sup>13</sup>.

Tuttavia anche questa redazione del testo non si presentava soddisfacente. Si trattava soprattutto dei battezzati nelle comunità non-cattoliche, come pure di coloro che hanno abbandonato la Chiesa cattolica. Permaneva sempre la questione se queste persone fossero soggetti alle leggi canoniche della Chiesa cattolica e, nel caso di una risposta positiva, in che modo essi siano tenuti ad osservarle.

---

<sup>10</sup> „Alia propositio non est realistica, et leges ecclesiasticae non feruntur *contra* eos qui baptizati sunt; insuper non potest Ecclesia normam admittere, vi cuius semper legibus ligarentur soli baptizati in Ecclesia catholica, quia debet Ecclesia affirmare unitatem obiectivam Ecclesiae Dei, et non potest admittere quod propter elementum subiectivum baptizati non tenerentur. In eadem sententia sunt quattuor Consultores, rationem theologicam adducentes: una existit Ecclesia Christi, in qua incorporantur omnes baptizati, licet non plene in eius communionem sint; haec autem unitas in discrimen vocatur per normam propositam” (ibidem, p. 32).

<sup>11</sup> „Suffragatio sequentem dat exitum: 1) textus canonis remaneat uti est in Codice et in primo schemate iam amisso: quattuor Consultores, 2) textus enuntiare debet solos catholicos baptizatos teneri, nisi exceptiones statuatur: quattuor Consultores” (ibidem, p. 33).

<sup>12</sup> Ibidem.

<sup>13</sup> „Communicationes” 19:1987 p. 20—21.

Nello schema 1977 è stato aggiunto al c. 12 un secondo paragrafo: „batizati qui Ecclesiis aut communitatibus ab Ecclesia catholica seiunctis adscripti sunt, ordinationibus mere ecclesiasticis directe obligari non intelliguntur, nisi exceptio statuatur”<sup>14</sup>. Dal testo non risulta chiaro se quegli „adscripti” siano solo i cristiani non appartenenti mai alla Chiesa cattolica, oppure anche coloro che una volta erano cattolici<sup>15</sup>.

Un nuovo tentativo di chiarire il problema relativo alla determinazione delle persone sottoposte al diritto della Chiesa cattolica si trova nello Schema del Codice di diritto canonico del 1980. Il canone 12 è indicato qui come canone 11 ed è composto di 3 paragrafi. Eccone il testo:

§1. Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent, et, nisi aliud iure expresse caveatur, qui septimum aetatis annum expleverunt.

§2. Baptizati qui Ecclesiis aut communitatibus ecclesialibus ab Ecclesia catholica seiunctis adscripti sunt, iisdem legibus directe non obligantur.

§3. Firmo praescriptio §2, eadem leges iis applicantur qui ab Ecclesia catholica defecerint, nisi aliud iure expresse caveatur<sup>16</sup>.

Nei rispettivi paragrafi si parla dei gruppi cristiani ai quali è rivolto il diritto canonico. Nel primo paragrafo si tratta dei battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, nel secondo paragrafo dei battezzati che sono iscritti nelle Chiese o nelle comunità separate dalla Chiesa cattolica, nel terzo paragrafo di coloro che hanno abbandonato la Chiesa cattolica. Secondo questa concezione le leggi meramente ecclesiastiche obbligano il primo gruppo dei cristiani, il secondo gruppo invece non è vincolato direttamente a tali leggi. Riguardo il terzo gruppo, si afferma che ad esso si applicano le leggi.

Nel §1 si stabilisce dunque il principio generale: „le leggi meramente ecclesiastiche obbligano i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti”, invece nel §2 si definisce una regola che concorda con quella espressa nel §1, ma questa regola è l'altro aspetto di quel principio. Infatti vi si afferma: „i battezzati che sono iscritti nelle chiese o nelle comunità ecclesiastiche separate dalla Chiesa cattolica, non sono obbligati direttamente dalle leggi ecclesiastiche” L'avverbio „direttamente” significa che le leggi della Chiesa cattolica non sono emanate per loro. Però si presup-

<sup>14</sup> Pontificia Commissio CIC Recognoscendo, *Schema canonum libri I de normis generalibus*, Città del Vaticano 1977, p. 14.

<sup>15</sup> Cfr. K. Lüdicke, *Die Kirchengliedschaft und die plena communio*, [in:] *Recht im Dienste des Menschen*, Graz—Wien—Köln 1987, p. 383.

<sup>16</sup> Pontificia Commissio CIC Recognoscendo, *Schema Codicis Iuris Canonici*, Città del Vaticano 1980, p. 2.

pone che, indirettamente, queste leggi possano obbligare i battezzati non-cattolici.

Il principio affermato nel §1 e l'altro suo aspetto nel §2, lasciano aperto il problema se coloro che sono stati battezzati nella Chiesa cattolica e poi l'hanno abbandonata, siano tenuti all'osservanza delle leggi puramente ecclesiastiche. Essi appartengono al gruppo indicato nel §1 (i battezzati nella Chiesa cattolica) e anche a quello nel §2 (se sono entrati nella Chiesa o in comunità separate). A questa domanda è data una risposta nel §3 (stabilendo l'eccezione dal principio del §2) affermando che, fermo restando quanto disposto nel §2, le leggi ecclesiastiche si applicano a coloro i quali hanno lasciato la Chiesa cattolica, tranne che, in modo esplicito, non sia disposto diversamente dal diritto.

Proprio la questione di coloro che hanno abbandonato la fede cattolica è ritornata nei lavori del progetto di Codice nel 1981. Nella discussione è stato dibattuto se la norma del canone 11 §3 sia giustificata e se sia concorde con lo spirito del Vangelo<sup>17</sup>. E' stato considerato anche che questa norma potrebbe essere un mezzo di costrizione e, pertanto, un mezzo incompatibile con il canone 707 §2<sup>18</sup>. E' stato allora proposto di sopprimere il §3 e redigere il §1 così: „legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, nisi actu formali (et publico) ad eadem defecerint, quique”<sup>19</sup>.

Tale soluzione non è stata accettata e questa idea è stata tacciata di falsa ecclesiologia, perché, secondo la risposta data, le leggi ecclesiastiche non avrebbero una forza vincolante<sup>20</sup>. A proposito del c. 748 §2 (707 §2) è stato risposto che non riguarda questo caso (un mezzo di costrizione) poiché in quel canone si tratta del primo atto di accettazione della fede, cioè l'incorporazione nella Chiesa<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> „Utrum talis norma sit legitima et conformis spiritu Evangelii” („Communicationes” 14:1982 p. 132).

<sup>18</sup> „Quoad eos qui actu formali manifestarunt suam voluntatem relinquendi Ecclesiam catholicam, talis norma potest intellegi et haberi uti medium coactionis, quod reiicitur canone 707 §2 et non congruit cum testimonio fidei” (ibidem). C. 707 §2 (ora c. 748 §2): „E' illecito costringere altri ad accettare la fede cattolica contro la loro coscienza”.

<sup>19</sup> Ibidem.

<sup>20</sup> „Nititur conceptu ecclesiologicæ erroneo, secundum quem Ecclesia configuratur ut «Kirche der Freieigenschaft» (J. Klein) e qua unusquisque ad libitum egredi potest. Propositio duceret ad absurdas conclusiones et omnem vim legi ecclesiasticæ auferit: sufficeret ut quis declaret formaliter se relinquere Ecclesiam, ut non obligaretur lege; obligatio legis penderet ab ipsa persona privata; apostasia non amplius esset delictum punibile” (ibidem, p. 133).

<sup>21</sup> „Canon 707 §2 non applicatur ad casum, nam respicit primum fidei amplexum seu incorporationem in Ecclesiam” (ibidem).

Prendendo in considerazione gli apostati e gli scismatici, si è notato che la loro posizione nella legge del diritto canonico non è chiaramente definita. E' stato chiesto se essi siano soggetti al diritto canonico; se non entrando in altre chiese e neppure in altre comunità ecclesiali, essi restino ancora soggetti al diritto della Chiesa cattolica<sup>22</sup>. Di fronte a queste difficoltà, è stato deciso di omettere il §3 nel canone 11 dallo Schema 1980 e nel §2 scrivere così: „baptizati extra Ecclesiam catholicam, qui in eandem recepti non sunt, iisdem legibus directe non obligantur”<sup>23</sup>.

Nel progetto seguente del 25 marzo 1982, il canone 11 §2, è stato espresso proprio in tale modo. Viceversa la disposizione §1 è stata definita: „legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis”<sup>24</sup>. In questo progetto, il legislatore ribadisce il principio espresso precedentemente nei lavori preparatori (vedi Schema dall'anno 1980) cioè: le leggi meramente ecclesiastiche obbligano „direttamente” i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, invece i battezzati nelle Chiese o comunità non-cattoliche sono tenuti „indirettamente” all'osservanza di queste leggi. Non si parla affatto di coloro che hanno abbandonato la Chiesa cattolica, ma essi sono inclusi nel paragrafo 1, in quanto battezzati nella Chiesa cattolica.

Il 25 gennaio del 1983 è stato promulgato da parte di Giovanni Paolo II, il nuovo Codice di diritto canonico. Tra le correzioni che sono state apportate negli ultimi momenti (fra la redazione dello „Schema novissimum” e la promulgazione del nuovo Codice<sup>25</sup>) troviamo anche un cambiamento nel canone 11. Il paragrafo 2 del c. 11 è stato omissis. Il paragrafo 1 di questo canone è stato lasciato così come era stato redatto precedentemente. Dopo tanti lavori, osservazioni, suggerimenti e proposte rispetto al problema delle persone sottoposte al diritto della Chiesa cattolica, il legislatore ha stabilito al c. 11 del CIC 1917 il principio seguente: „le leggi meramente ecclesiastiche obbligano soltanto i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti”, mentre sono rimaste tuttora aperte le altre questioni collegate a questo problema.

---

<sup>22</sup> „Canon aliqua ambiguitate laborat, nam non apparet clare statuta condicio apostatum et schismaticorum relate ad legem ecclesiasticam. Suntne subiecti? aut suntne tantum subiecti si, cum defecerint, nulli aliae Ecclesiae aut communitati ecclesiali sese adscripserunt?” (ibidem).

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> *Codex Iuris Canonici, Schema novissimum*, Città del Vaticano 1982, p. 2.

<sup>25</sup> Cfr. F. d'Ostilio, *È pronto il nuovo Codice di diritto canonico*, [in:] *Studi giuridici*, vol. 4, Città del Vaticano 1982, p. 81.

## 2. Analisi della norma del c. 11 del CIC 1983

Il c. 11 del CIC 1983, in cui si parla di soggetti passivi delle leggi della Chiesa cattolica, stabilisce tre criteri perché una persona sia vincolata dalle leggi: il Battesimo nella Chiesa cattolica o l'esser in essa accolto, l'uso della ragione e l'aver compiuto i sette anni di età. I due ultimi criteri, cioè l'uso della ragione e l'aver compiuto i sette anni, erano già stati prescritti dal c. 12 del CIC 1917. Queste due condizioni in quanto non portano alcuna novità nella legislazione vigente, non sono oggetto della nostra attenzione. Quindi la norma che ci interessa è la seguente: „Le leggi puramente ecclesiastiche obbligano soltanto i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti”

Prendendo in considerazione tale disposizione cominciamo la sua analisi dall'adoperato termine di „leggi ecclesiastiche” Come prima osservazione possiamo rilevare che il Codice di diritto canonico non offre la definizione di „legge” in quanto tale<sup>26</sup>. Alla luce, sia delle prescrizioni canoniche, che si trovano nel titolo I: „Le leggi ecclesiastiche”, al capitolo I: „Le norme generali” del CIC 1983, e anche sulla base della letteratura canonistica, possiamo indicare il significato specifico di tale termine. Da questi dati si desume che la „legge” presenta: primo, il carattere della generalità; secondo, che trattasi di atto emanato dal competente superiore che gode di potestà legislativa; terzo, che è un atto rivolto ad una comunità capace di recepire una legge; quarto, che la disposizione abbia una adeguata promulgazione<sup>27</sup>. Tutte queste note nel loro insieme, costituiscono gli aspetti esteriori della legge, aspetti che ci interessano dal punto di vista qui esaminato e che, viceversa, non sono propri dei decreti esecutivi, dei precetti, dei rescritti e degli altri atti amministrativi particolari.

Per quel che riguarda le „leggi ecclesiastiche” con tale termine si intende sia il Codice di diritto canonico, sia tutte le altre leggi universali

<sup>26</sup> Dal punto di vista etimologico si afferma che le fonti della parola „lex” (legge) possono essere i verbi seguenti: „legere” poiché gli antichi Romani scrivevano le norme giuridiche sulle tavole pubbliche dove il popolo poteva leggere; „aligere” poiché la legge suppone una scelta giusta e ragionevole; „legare” perché attraverso la legge si emana una determinata disposizione; „ligare” perché l'effetto proprio della legge è l'obbligo ad un comportamento stabilito. Cfr. G. Michiels, *Normae generales Iuris Canonici*, vol. 1, Parisiis—Tornaci—Romae 1949, p. 152.

<sup>27</sup> Cfr. P. Lombardia, *Lezioni di diritto canonico*, Milano 1985, p. 202—203; W. Aymans, *Lex canonica. Erwägungen zum Gesetzesbegriff*, in: „Archiv für Katholisches Kirchenrecht” 155:1984 p. 337—353. La classica definizione della legge è stata adoperata da S. Tommaso: „Lex est quaedam ordinatio rationis ad bonum commune ab eo qui curam habet communitatis promulgata” (Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I—II, q. 90, a. 4).

e particolari che sono emanate dal legislatore ecclesiastico, come pure i decreti generali di cui si parla al c. 29 del CIC 1983. Per quanto concerne le leggi particolari è ovvio che esse, secondo la competenza del determinato superiore, hanno come ambito di applicazione una parte dei fedeli.

Tenendo presente sia le su indicate note, sia la mancanza della tradizione contraria in proposito, come pure l'analogia per la similitudine del caso („si eadem est ratio legis, eadem est dispositio legis”) si può applicare al termine di „legge” del c. 11 del CIC 1983 un'interpretazione estensiva. Ciò significa che con il termine di „leggi” al c. 11 del nuovo Codice si intendono non soltanto le leggi in quanto tali, ma anche tutte le norme: leggi, consuetudini, decreti generali, ecc.

Stabilendo i soggetti sottoposti al diritto della Chiesa cattolica al c. 11 del CIC 1917, è affermato che si tratta delle „leggi puramente ecclesiastiche”. Tale affermazione ci ricorda che esistono leggi di provenienza divina e leggi di formulazione meramente ecclesiastica. Il legislatore, nel Codice, non si dichiara a proposito della forza di legge e dell'ambito di obbligatorietà nei confronti del diritto divino. Nella consapevolezza della Chiesa esiste la profonda convinzione che la legge divina vincola tutti gli uomini in quanto creature di Dio. Pertanto la Chiesa, fedele alla missione affidatale dal Figlio di Dio, annuncia sempre tale verità, invitando tutti ad accoglierla; tuttavia essa non svolge questo compito tramite le disposizioni giuridiche. Infatti il Codice di diritto canonico è indirizzato soltanto ai cristiani della Chiesa cattolica (cfr. il c. 1 del CIC 1983). Quindi la questione della forza di legge e dell'ambito di obbligatorietà nei confronti del diritto divino (naturale o positivo) è un altro problema e il legislatore nel Codice non si occupa specificamente di questo tema. Quando in pratica troviamo nel Codice il riferimento al diritto divino, questo fatto dà ai cattolici una sicurezza che si tratti di una disposizione canonica di grande rilevanza, perché appunto essa proviene dalla legge divina. In questo modo si sottolinea il valore di una determinata norma che esprime, per esempio, che da tale obbligo non si può ricevere la dispensa.

Le leggi ecclesiastiche derivanti dal diritto divino non sono sempre espresse nello stesso modo nel nuovo Codice di diritto canonico. In alcuni casi il legislatore — usando le espressioni „ius divinum”<sup>28</sup>, „institutio divina”<sup>29</sup>, „ordinatio divina”<sup>30</sup>, „lex divina”<sup>31</sup> — afferma esplicitamente che una concreta disposizione canonica deriva dal diritto divino. In altri

<sup>28</sup> C. 22; c. 24 §1; c. 1059; c. 1075 §1; c. 1163 §2; c. 1165 §2; c. 1290; c. 1692 §2.

<sup>29</sup> C. 129 §1; c. 207 §1; c. 375 §1; c. 1008.

<sup>30</sup> C. 113 §1; c. 145 §1.

<sup>31</sup> C. 98 §2; c. 199 n. 1; c. 748 §1; c. 1249; c. 1315 §1; c. 1399.

casi, viceversa, egli fa implicito riferimento al diritto divino, supponendo tale fonte alle proprie esplicite disposizioni. Per stabilire, quindi, se nel caso concreto si tratti della legge divina o di quella puramente ecclesiastica, occorre fare una adeguata interpretazione delle disposizioni canoniche <sup>32</sup>.

Le leggi, come abbiamo già accennato, non obbligano se non sono promulgate dall'autorità competente. Ciò significa che il superiore dotato di potere legislativo emana le leggi per un determinato gruppo di persone, sperando che queste persone le osservino così come esse stabiliscono, cioè che le persone si comportino in un certo modo. Infatti le leggi non consistono nelle affermazioni descrittive di una realtà e perciò non sono, da questo punto di vista, frasi né vere, né false. Le leggi, invece, esprimono un dovere e pertanto si può dire che esse, in un determinato momento, obbligano o non obbligano. La nota caratteristica, quindi, delle dichiarazioni legislative è il fatto che alcuni effetti giuridici sono vincolati (legati) ad una situazione ipotetica stabilita da una legge <sup>33</sup>. Tale vincolo (legame) è l'essenza dell'obbligo legislativo. Per questo si dice che la legge obbliga, vale a dire che essa vincola. Infatti tutti coloro cui la legge è stata indirizzata sono vincolati (obbligati) ad un preciso comportamento in una situazione prevista dalla stessa legge <sup>34</sup>. Il c. 11 del CIC 1983 afferma quindi che chi si trova nelle situazioni cui si riferisce la legge meramente ecclesiastica è obbligato al comportamento che tale legge stabilisce.

Il legislatore afferma che a tale comportamento sono obbligati i „battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti” Si tratta qui del Battesimo di acqua (*baptismus aquae seu fluminis*) in modo valido amministrato nella Chiesa cattolica. L'età in cui si riceve questo Sacramento, cioè sia nell'infanzia che nel periodo adulto della vita dell'uomo, non ha rilevanza a questi effetti. Quando esiste il dubbio circa di fatto del Battesimo o il

<sup>32</sup> Cfr. R. Sobański, *Kościół — prawo — zbawienie*, Katowice 1979, pp. 260—265.

<sup>33</sup> Cfr. Z. Ziemiński, *Teoria prawa*, Warszawa—Poznań 1977, p. 27.

<sup>34</sup> Cfr. K. Opałek, J. Wróblewski, *Zagadnienia teorii prawa*, Warszawa 1969, p. 57—60. Alla luce delle riflessioni su esposte si comprende meglio la parola „tenentur” usata nel c. 11 del CIC 1983. Tuttavia sembra che questo verbo, adoperato anche nel c. 12 del CIC 1917, non esprima nel modo migliore la realtà di cui qui si tratta. Il verbo „tenentur” è stato tradotto, p. es., nelle lingue contemporanee in modo seguente: italiano — „sono tenuti”, in: *Commento al Codice di diritto canonico*, „*Studia Urbaniana*” 21:1985; „obbligano”, in: *Codice di diritto canonico. Edizione bilingue commentata*, Roma 1986; spagnolo — „obligan”, in: *Código de Derecho Canónico*, Madrid 1989; francese — „sont tenus”, in: *Code de droit canonique annoté*, Paris 1989; tedesco — „verpflichten”, in: *Codex des kanonischen Rechtes*, Kevelaer 1989; inglese — „bind”, in: *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, London 1985; polacco — „podlegają”, in: *Kodeks prawa kanonicznego*, Poznań 1984.

dubbio sul diritto di validità di tale Sacramento, i principi che occorre seguire sono questi: nel primo caso (il dubbio di fatto) bisogna provare il fatto del Battesimo, viceversa nel secondo caso (il dubbio di diritto) si presuppone la validità di questo Sacramento <sup>35</sup>.

Il Sacramento del Battesimo valido ricevuto nella Chiesa cattolica è la causa determinante per cui il battezzato è sottoposto alle sue leggi. Mediante il Battesimo l'uomo è inserito nella Chiesa ed acquista i diritti ed i doveri propri dei cristiani (cfr. c. 96 del CIC 1983). Una delle conseguenze che risulta da questo avvenimento è, appunto, l'essere sottoposto alle leggi che determinano tali diritti e tali doveri <sup>36</sup>.

Il legislatore della Chiesa non pretende di comprendere tutte le attitudini e tutti i compiti del fedele. Questi, in quanto si realizzano nei vari e singoli casi della vita del battezzato, sono molto più ampi di quelli definiti dalle leggi. Al c. 11 del CIC 1983 si tratta di diritti e di obblighi che sono stabiliti dalle leggi ecclesiastiche.

Per quanto concerne il Sacramento del Battesimo amministrato fuori della Chiesa cattolica, lo si considera valido, qualora non sussista il dubbio ragionevole circa il fatto stesso del Battesimo. Le persone che hanno ricevuto il Battesimo nelle chiese o nelle comunità non-cattoliche non sono sottoposte alle leggi della Chiesa cattolica. In tale fatto — si ricordi — consiste la novità del c. 11 del CIC 1983 nei riguardi del c. 12 del CIC 1917. Tuttavia, quando il battezzato nella comunità separata è accolto nella piena comunione della Chiesa cattolica, da quel momento anche egli è obbligato dalle leggi meramente ecclesiastiche. Colui che vuole entrare nella Chiesa cattolica deve fare questa scelta in modo cosciente e libero. L'atto d'accoglienza nella nuova comunità si realizza attraverso la professione della fede cattolica, secondo le disposizioni prescritte dall'ordinario. Il non-cattolico che vuole entrare nella Chiesa cattolica non è obbligato a rinunciare all'eresia <sup>37</sup>.

Le persone su indicate, cioè coloro che hanno ricevuto il Battesimo nella Chiesa cattolica e coloro che sono accolti in essa, se sono battezzati nella comunità separata, si definiscono cattolici. Tenendo presente tale nozione, si può dire che le disposizioni della Chiesa cattolica obblighino tutti i cattolici. Tuttavia in tale principio sono previste tre eccezioni dallo stesso CIC del 1983 secondo le quali un determinato gruppo di cattolici non è sottoposto a certe leggi meramente ecclesiastiche; si tratta

<sup>35</sup> Cfr. R. S o b a ń s k i, *Normy ogólne Kodeksu prawa kanonicznego*, Warszawa 1969, p. 46.

<sup>36</sup> Cfr. R. S o b a ń s k i, *Chrzest jako podstawa jedności Kościoła*, Warszawa 1971, p. 186.

<sup>37</sup> Cfr. D. S a l a c h a s, *I battezzati acattolici che vengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica*, „Apollinaris” 60:1987 p. 227—244.

di coloro che sono stati battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti e poi si sono da essa allontanati con atto formale. Queste persone sono esenti sia dall'obbligo di osservare la forma canonica del matrimonio<sup>38</sup>, sia dall'impedimento di disparità di culti<sup>39</sup>, come pure dalla proibizione di contrarre il matrimonio misto<sup>40</sup>.

L'espressione „actu formali ab ea defecerit” usata in tutti questi casi, non è di facile interpretazione. Infatti, gli autori che commentano tale affermazione incontrano una certa difficoltà. Si tratta in modo particolare del problema che riguarda la spiegazione adeguata dell'aggettivo „formali”. Prendendo in considerazione tale questione si pone la domanda se questo „atto formale” debba essere scritto o soltanto dichiarato oralmente, se sia necessario presentarlo presso l'ufficio ecclesiale, se esso debba essere un atto che poi si potrebbe provare dinanzi al tribunale<sup>41</sup>. Uno sguardo sugli argomenti e sulle opinioni che sono state espresse in tale tema ci mostra come le richieste dagli autori in questa materia siano diverse<sup>42</sup>.

Alcuni ritengono che si può trattare di un atto formale soltanto nella situazione in cui il cattolico, al proprio parroco od al proprio ordinario, consegni una dichiarazione scritta nella quale egli afferma che abbandona la Chiesa cattolica. La stessa forza ha, secondo tale interpretazione, la dichiarazione orale fatta alla presenza di due testimoni presso il proprio parroco o l'ordinario, ed ufficialmente protocollata<sup>43</sup>.

Altri commentatori esprimono l'opinione secondo cui l'affermazione da parte del cattolico davanti alla persona „ufficiale” o „privata”, in cui egli esprime chiaramente che non intende più essere cattolico od essere

<sup>38</sup> C. 1117 del CIC 1983: „La forma qui sopra stabilita deve essere osservata se almeno una delle parti che contraggano matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa ricevuta e non si sia da essa allontanata con atto formale, salve le prescrizioni del c. 1127 §2”.

<sup>39</sup> C. 1086 §1 del CIC 1983; „E' invalido il matrimonio tra due persone, delle quali una sia stata battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non da essa formalmente allontanata, e l'altra non battezzata”.

<sup>40</sup> C. 1124 del CIC 1983: „Senza un esplicito permesso della competente autorità è proibito il matrimonio tra due persone battezzate, delle quali una sia stata battezzata nella Chiesa cattolica, o vi sia stata ricevuta dopo il battesimo, e che non l'abbia abbandonata con un atto formale, e l'altra invece ascritta ad una Chiesa o ad una comunità ecclesiale che non è in piena comunione con la Chiesa cattolica”.

<sup>41</sup> Cfr. T. L e n h e r r, *Der Abfall von der Katholischen Kirche durch einen formalen Akt*, „Archiv für katholisches Kirchenrecht” 152:1983 p. 108.

<sup>42</sup> Cfr. J. C a s t a ñ o, *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1992, pp. 284—286.

<sup>43</sup> T. P a w l u k, *Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II*, Olsztyn 1984, p. 189.

trattato come tale, si può ormai considerare come „atto formale”<sup>44</sup>. Alcuni autori esigono inoltre che l’atto esteriore sia coerente con l’intenzione interna<sup>45</sup>.

### 3. Alcune questioni connesse con il c. 11 del CIC 1983

#### 3.1. Le persone che abbandonano la Chiesa cattolica

Il legislatore, stabilendo al c. 11 del CIC 1983 la norma generale secondo cui coloro che sono stati battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, sono sottoposti alle leggi meramente ecclesiastiche, non specifica la situazione nella quale essi eventualmente possano venire a trovarsi se da essa si allontanano. A causa dell’abbandono della Chiesa cattolica essi da essa sono definiti apostati, scismatici ed eretici. Per quel che riguarda tali espressioni, giova ricordare che, dopo il Concilio Vaticano II, con detti termini si denominano soltanto coloro che battezzati nella Chiesa cattolica, o in essa ricevuti, l’abbiano poi abbandonata. Viceversa questi nomi non si applicano più ai cristiani che sono nati ed educati nelle chiese o nelle comunità cristiane non-cattoliche<sup>46</sup>. Tenendo presente tale fatto ci si può chiedere se l’abbandono della Chiesa romana da parte dei cattolici generi un cambiamento nella loro soggettività passiva alle leggi ecclesiastiche, oppure se la loro posizione giuridica non sia modificata affatto.

Tale allontanamento si può verificare in tre modi: il cattolico, abbandonando la Chiesa romana, entra in una comunità cristiana non-cattolica, od in una non-cristiana, oppure rinuncia del tutto a qualsiasi religione. Nel primo caso il fedele, intendendo realizzare la propria vocazione cristiana al di fuori dei confini visibili della Chiesa cattolica, sceglie una nuova patria religiosa. In tal modo egli manifesta la volontà d’essere e di camminare insieme con coloro che — secondo il *Directo* sull’ecumenismo — „non possono essere accusati del peccato di separazione” (UR 3,1). Sembra che tutte queste persone, che allontanandosi dalla Chiesa romana si inseriscono in una comunità cristiana non-cattolica siano assimilate ai membri di questa, pertanto si trovino nella simile posizione teologica, in quanto hanno la possibilità di partecipare agli stessi beni spirituali della mede-

<sup>44</sup> T. Lenherr, *Der Abfall...*, p. 120.

<sup>45</sup> M. Zurowski, *Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego*, Katowice 1987, p. 164—165, 334.

<sup>46</sup> Nella terminologia prima del Vaticano II, i primi furono denominati: „apostati, scismatici, eretici *formali*”, i secondi: „apostati, scismatici, eretici *materiali*”. Cfr. J. Cronin, *The Juridical Status of Baptized Non-Catholics in the New Code*, „The Clergy Review” 70:1985 p. 118.

sima religione. Sotto il profilo giuridico, sappiamo che coloro che sono battezzati nelle comunità cristiane separate e non sono stati mai accolti nella Chiesa cattolica, non sono obbligati ad osservare le leggi puramente ecclesiastiche. Perciò si potrebbe pensare, ad un primo sguardo, che anche coloro che sono stati in comunione con la Chiesa cattolica e poi sono passati ad una comunità cristiana separata non dovrebbero essere vincolati dalle leggi puramente ecclesiastiche <sup>47</sup>.

Per quel che riguarda il fedele che apostata, bisogna affermare che i vincoli ontologici di ordine soprannaturale — che oggettivamente non si possono tagliare — e che lo uniscono, dal momento del Battesimo, con Cristo e con i fedeli nel Popolo di Dio, perdono (dal punto di vista psicologico, personale dell'apostata) la propria forza. L'apostata, rifiutando la fede cristiana in quanto tale, respinge al contempo la comunicazione fra se stesso e il Popolo di Dio. Quindi la mancanza della fede, in pratica, rende quasi inoperante la relazione giuridico-canonica tra il legislatore ecclesiastico e l'apostata. In questa situazione sembrerebbe che, obbligarlo alle leggi puramente ecclesiastiche, abbia soltanto un carattere dichiarativo. Ne consegue, secondo alcuni autori, che l'apostata non è vincolato dalle leggi puramente ecclesiastiche <sup>48</sup>.

La stessa conclusione — secondo l'opinione riferita — risulterebbe anche dal confronto fra l'obbligo di osservare le leggi puramente ecclesiastiche da parte di coloro che hanno abbandonato la Chiesa cattolica e il principio della libertà religiosa. A questo proposito si fa in specie un riferimento al c. 748 §2 del CIC 1983 dove il legislatore afferma che nessuno può essere costretto ad accettare la fede cattolica contro la propria coscienza <sup>49</sup>.

Nel canone citato si parla — come è stato messo in rilievo nel periodo della preparazione il nuovo Codice — del primo atto di accoglimento della fede, vale a dire dell'inserimento libero nella Chiesa cattolica <sup>50</sup>. Tenendo conto di questa considerazione, non si può tuttavia trascurare il fatto

---

<sup>47</sup> Su tale scia cfr.: R. Sobański, *L'ecclésiologie du nouveau Code de droit canonique*, [in:] *Le nouveau Code de droit canonique. Actes du V<sup>e</sup> Congrès international de droit canonique, organisé par l'Université Saint-Paul et tenu à l'Université d'Ottawa du 19 au 25 août 1984*, Ontario 1986, p. 256—257. Stoffel osserva che nel Codice di diritto canonico non si distinguono coloro che abbandonano la Chiesa cattolica „mala fide” da coloro che entrano in una comunità religiosa „bona fide”; cfr. O. Stoffel, *Der ökumenische Auftrag im neuen Kirchenrecht*, „Schweizerische Kirchenzeitung” 37:1984 p. 548.

<sup>48</sup> Cfr. R. Sobański, *L'ecclésiologie...*, pp. 257—258.

<sup>49</sup> C. 748 §2 del CIC 1983: „E' illecito costringere altri ad accettare la fede cattolica contro la loro coscienza”.

<sup>50</sup> Cfr. „Communicationes” 14:1982 p. 132—133.

che l'uomo inserito nella Chiesa non perde il diritto a comportarsi secondo la convinzione della propria coscienza, anche se detta coscienza è errata. Questa caratteristica della dimensione umana appartiene ai diritti di ogni uomo e la Chiesa — sottolineano alcuni autori — in nome della libertà religiosa, deve tenerla presente. Perciò anche ogni fedele ha il diritto di insistere sulla propria coscienza e le leggi ecclesiastiche non possono contenere disposizioni contrarie a tale diritto. In questa prospettiva il fatto di vincolare con le leggi puramente ecclesiastiche coloro che hanno abbandonato la Chiesa cattolica, sarebbe — sempre secondo un certo settore della dottrina — contrario al principio della libertà religiosa della persona umana <sup>51</sup>.

Se tale diritto si rispetta nel primo atto dell'inserimento nella Chiesa, è difficile accettare — per alcuni — il perché non si possa riconoscerlo anche nelle successive decisioni dell'uomo. La libertà religiosa non può essere limitata al primo atto, cioè alla scelta della Chiesa cattolica per poi trattarla come se non fosse un diritto del fedele <sup>52</sup>. Se l'uomo entra nella comunità ecclesiale, questo fatto non implica che egli perda la libertà della scelta. Dal punto di vista dottrinale la questione della libertà religiosa in questa materia rimane un problema aperto <sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Cfr. R. Sobański, *L'ecclésiologie...*, p. 258.

<sup>52</sup> M. Condorelli, *I fedeli nel nuovo Codex iuris canonici*, [in:] *Le nouveau Code de droit canonique. Actes du V<sup>e</sup> Congrès international de droit canonique, organisé par l'Université Saint-Paul et tenu à l'Université d'Ottawa du 19 au 25 août 1984*, Ontario 1986, p. 339. Sobański osserva che non si può stabilire una norma positiva che riconosca il diritto alla rinuncia del diritto, poiché esso contraddirebbe sé stesso. Secondo il canonista polacco il diritto all'abbandono della comunità ecclesiale è quello che gode ogni uomo in quanto tale, però quando il fedele ne usufruisce, ciò significa che egli non può esercitare contemporaneamente i diritti ottenuti nel momento in cui egli si è inserito nella Chiesa. Proprio questi diritti, acquistati dall'uomo attraverso l'entrata nella comunità cattolica, sono positivamente definiti dal diritto canonico. Se il fedele non assume i doveri della Chiesa cattolica — sottolinea Sobański — ciò indica che egli non vuole essere legato ad essa e in tale caso fa uso del diritto precedente, cioè quello della persona umana e, viceversa, egli allo stesso tempo non può esercitare i diritti della persona nella Chiesa; cfr. R. Sobański, *L'ecclésiologie...*, p. 258.

<sup>53</sup> Cfr. F. J. Urrutia, *De normis generalibus. Adnotationes in Codicem: liber I*, Roma 1983, p. 15; E. Zanetti, *Commento al c. 11: Chi deve osservare le leggi della Chiesa?*, „Quaderni di Diritto Ecclesiale” 1:1988 p. 190. Nella disposizione del c. 11 del CIC 1983 alcuni autori vedono un compromesso fra il rispetto nei confronti delle comunità cristiane non-cattoliche e il timore che i cattolici, volendo liberarsi dal diritto canonico, potrebbero abbandonare la propria Chiesa; cfr. K. Lüdicke, *Die Kirchengliedschaft und die plena communio, Recht im Dienste des Menschen*, Graz—Wien—Köln 1987, p. 386.

Dalle riflessioni su esposte si può pensare che alla luce del Concilio Vaticano II non soltanto coloro che sono nati nelle chiese o nelle comunità separate non sono sottomessi alle leggi ecclesiastiche, ma anche coloro che hanno abbandonato la Chiesa cattolica dovrebbero essere esenti da queste leggi. Tuttavia, tenendo presente la legislazione vigente e la tradizione giuridica della Chiesa cattolica occorre constatare che non ci sono motivazioni sufficienti per tale conclusione, cioè per la deduzione che coloro che lasciano la Chiesa cattolica non sono più assoggettati alle leggi ecclesiastiche. A questo proposito alcuni punti, relativi a tale problema, meritano una speciale attenzione.

Durante i lavori preparatori del Codice di Giovanni Paolo II, è stata sollevata la questione se sia giustificato vincolare con le leggi ecclesiastiche coloro che si sono allontanati dalla Chiesa cattolica e, più specificamente, se tale norma non sia contraria del c. 707 §2 (ora il c. 748 §2 del CIC 1983), dove si parla dell'accettazione della fede cattolica in modo libero. E' stata avanzata allora la proposta che alle leggi puramente ecclesiastiche siano sottoposti coloro che hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo nella Chiesa cattolica o in essa accolti, a meno che essi non l'abbiano abbandonata con l'atto formale<sup>54</sup>.

Tale idea tuttavia è stata respinta come incompatibile con l'insegnamento della Chiesa cattolica e perciò essa non è inserita nel Codice vigente. Infatti, si è tacciato questo suggerimento di falsa ecclesiologia, per cui, secondo la risposta data, verrebbe accettato un qualsiasi arbitrio di allontanarsi dalla Chiesa<sup>55</sup>. Per quel che riguarda il c. 707 §2 (c. 748 §2 del CIC 1983) è stato osservato che esso non contraddice il fatto che gli apostati, gli scismatici e gli eretici sono sottoposti alle leggi della Chiesa cattolica poiché in questo canone si tratta del primo atto di accettazione della fede, cioè dell'incorporazione nella Chiesa<sup>56</sup>.

Da parte nostra occorre avvertire che il diritto canonico non può non contemplare la fattispecie del fedele che nega la verità della fede cattolica od una parte di essa, oppure che non riconosce l'autorità della Chiesa cattolica. Il dovere di custodire l'integrità del deposito della fede, affidata

<sup>54</sup> Cfr. „Communicationes” 14:1982 p. 132.

<sup>55</sup> Si tratta delle opinioni di J. Klein che sono state espresse nei diversi articoli, specialmente: *Grundlegung und Grenzen des kanonischen Rechts*, Tübingen 1947, in: *Skandalon*, p. 88—114. Questi articoli sono stati raccolti in un'opera: J. Klein, *Skandalon. Um das Wesen des Katholizismus*, Tübingen 1958. L'analisi delle opinioni di J. Klein è stata presentata da: P. Krämer, *Theologische Grundlegung des kirchlichen Rechts. Die rechtstheologische Auseinandersetzung zwischen Hans Barion und Joseph Klein im Licht des II Vatikanischen Konzils*, „Trierer Theologische Studien” 33:1977 p.

<sup>56</sup> Cfr. „Communicationes” 14:1982 p. 132—133.

da Cristo alla sua Chiesa, implica la necessità di tipizzare giuridicamente le condotte che ledono questo compito fondamentale del Popolo di Dio. Va anche sottolineato che la rinuncia a definire in modo palese i comportamenti incompatibili con la fede cattolica potrebbe essere causa di grande confusione e disorientamento nell'ambito ecclesiastico e l'eventuale mancanza di chiarezza, da parte del legislatore ecclesiastico, in questa materia, costituirebbe un grave pericolo per la stessa Chiesa cattolica<sup>57</sup>. Giustamente tutti questi atteggiamenti contrari alla unità della fede sono definiti, nel Codice del 1983, con i termini propri di apostasia, eresia e scisma<sup>58</sup>.

Infatti in seguito ad una scelta di abbandono della Chiesa romana, il battezzato viene a trovarsi in una nuova situazione, cioè quella della separazione dalla comunità cattolica. Ne risulta che in tale circostanza la posizione ecclesiale di questa persona nei confronti della Chiesa cattolica è cambiata. Sebbene a disposizione di coloro che lasciano la Chiesa cattolica e si inseriscono in una comunità cristiana separata restino tutti gli stessi elementi della Chiesa di Cristo di cui dispone questa comunità, tuttavia ciò che differenzia la loro posizione giuridica nei riguardi dei cristiani non-cattolici è il punto di partenza, vale a dire: i secondi sono nati fuori della Chiesa romana, viceversa i primi, abbandonando la fede cattolica, entrano in una nuova comunità. E questo fatto il legislatore ecclesiastico non può ignorarlo. Di conseguenza la responsabilità dei cattolici e dei cristiani separati, appunto per il fatto dell'abbandono, si deve considerare in maniera molto differente. Infatti coloro che sono nati nelle comunità separate non sono responsabili della separazione, viceversa a coloro che entrano in esse si fa risalire tale responsabilità<sup>59</sup>.

Il fedele, che si è staccato dalla Chiesa cattolica, sia colui che si inserisce poi in una comunità cristiana non-cattolica che colui che rimane fuori di qualsiasi comunità cristiana, mostra in modo particolare una mancanza di coerenza con i diritti ed i doveri che godeva in quanto cattolico (la comunione con la Chiesa, l'unità della fede). E perciò il

<sup>57</sup> Cfr. J. S y r y j c z k, *Apostazja od wiary w swietle przepisów kanonicznego prawa karnego*, Warszawa 1984, p. 7—75.

<sup>58</sup> C. 751 del CIC 1983: „Si chiama eresia l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il Battesimo, di una verità che bisogna credere con fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; apostasia, il ripudio totale della fede cristiana; scisma, il rifiuto di sottomettersi al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa che da lui dipendono”. Si noti che il CIC del 1983 enuncia ciò che è eresia, apostasia e scisma, viceversa il CIC del 1917 al c. 1325 §2 definì l'eretico, lo scismatico e l'apostata.

<sup>59</sup> Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della Chiesa intesa come Comunione* (Lettera del 28 maggio 1992), „L'Osservatore Romano” 138:1992 p. 8.

legislatore deve cercare i mezzi adeguati che aiutino l'eretico, lo scismatico e l'apostata al reinserimento nella comunione ecclesiale. Fra i diversi mezzi da adottare in tale situazione, egli ha il diritto di usare anche le sanzioni ecclesiastiche. Questo diritto si fonda, soprattutto, sui oggettivi legami ontologici, morali e giuridici che sono riconoscibili attraverso la fede, cioè che derivano dal carattere battesimale del fedele<sup>60</sup>.

In definitiva il cattolico si stacchi dalla Chiesa non sentendosi più in comunione con essa, non rompe totalmente il rapporto reciproco esistente, poichè fra lui e la comunità cattolica rimane sempre uno specifico fondamento oggettivo di comunicazione che consiste proprio nel carattere sacramentale del Battesimo. Su tale base il legislatore cattolico è autorizzato ad assoggettare alle leggi ecclesiastiche i fedeli che abbandonano la Chiesa romana.

Sempre considerando coloro che si staccano dalla comunità cattolica, nasce anche la domanda, come abbiamo già accennato, circa la libertà religiosa del fedele nella Chiesa. Trattando tale diritto si pone il problema se il fedele, ad un certo momento, abbandonando la Chiesa romana e non intendendo realizzare più il dono della fede cattolica sia libero nella scelta del suo comportamento. In altre parole ci chiediamo se, nella comunità cattolica, senza conseguenze penali da parte della Chiesa, l'uomo possa comportarsi secondo la convinzione della propria coscienza, anche se detta coscienza è nell'errore.

Per impostare bene il problema della libertà religiosa del fedele, va sottolineato che l'inserimento nella Chiesa cattolica (attraverso il Battesimo in essa o, se questo Sacramento è stato amministrato in una comunità separata, l'accoglienza nella medesima) è un atto molto importante. In realtà l'uomo, abbracciando la fede cattolica, entra nella comunità „che il Salvatore nostro, dopo la sua risurrezione, diede da pascere a Pietro, affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la guida, e costituì per sempre la colonna e il sostegno della verità” (LG 8,2). Il

<sup>60</sup> „Nella Chiesa l'appartenenza si fonda non solo sulla libera perseveranza in essa, ma anche include un elemento permanente — conosibile mediante la fede — rappresentato dal carattere battesimale: *semel christianus, semper christianus*” (C. J. Errázuriz, *Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all'interno della Chiesa?*, „Fidelium Iura” 3:1993 p. 94). Cfr. anche: „On peut et on doit poser le principe canonique «semel catholicus, semper catholicus»” (*Code de droit canonique annoté*, Paris 1989, p. 17). Lüdicke osserva che il fondamento della forza di legge, secondo il diritto ecclesiastico, non consegue dalla „plena communio” o cosiddetta visione corporativa della Chiesa, ma risulta dal principio „semel catholicus, semper catholicus”. Al c. 11 del CIC 1983, secondo questo autore, l'aspetto ecumenico è stato realizzato a metà poichè non si rispetta la decisione di attuare la fede nelle comunità cristiane non-cattoliche; cfr. K. Lüdicke, *Die Kirchengliedschaft...*, p. 384—385.

tesoro della fede cattolica una volta accettato dall'uomo, deve essere tuttavia continuamente custodito e realizzato, sia da parte di tutta la comunità, che del singolo fedele.

Infatti il compito del Popolo di Dio, in modo particolare delle sue autorità, è quello di tutelare e promuovere la verità che gli è stata affidata dal Signore e che si esprime proprio nella fede cattolica (cfr. LG 8,2). La Chiesa desidera che ogni suo agire sia un contributo specifico e decisivo, secondo il disegno del Signore, in favore della fede. La vera libertà della Chiesa consiste proprio nel compimento responsabile della volontà salvifica di Cristo. Le autorità ecclesiastiche effettuano tale missione anche attraverso l'attività legislativa.

Il compito del singolo fedele appartenente al Popolo di Dio è lo stesso che spetta a tutta la Chiesa, cioè quello di conservare e diffondere il deposito ricevuto dal Signore. In virtù del Sacramento del Battesimo nessun cattolico può sentirsi esente dalla responsabilità di prendere parte ad una missione così essenziale per la vita della Chiesa. In specie, l'azione del fedele non dovrebbe violare il dovere fondamentale di comunione nella fede<sup>61</sup>. Per questo, giustamente, le autorità ecclesiastiche, realizzando la loro missione anche attraverso la legislazione, stabiliscono alcune sanzioni nei confronti di coloro che, una volta abbracciata la vera fede, si staccano poi dalla Chiesa cattolica<sup>62</sup>. „E' interessante constatare che la pena canonica per eccellenza — la scomunica — [...] oltre ad essere rivolta principalmente alla difesa del bene giuridico dell'autenticità della fede [...] intende favorire il ritorno del fedele delinquente alla comunione, tutelando in questo modo anche il suo diritto di conservare la fede e perseverare nella Chiesa”<sup>63</sup>.

Un altro aspetto del problema è dato dal come il fedele deviato in certi casi, consideri personalmente le pene giuridico-canoniche. Infatti la pena in cui egli incorre a causa dell'allontanamento dalla fede cattolica, da lui non deve essere recepita necessariamente come un onere qualunque. Soggettivamente l'apostata, l'eretico o lo scismatico possono non sentire

---

<sup>61</sup> C. 209, §1: „I fedeli di Cristo hanno l'obbligo di conservare sempre, anche nel loro comportamento, la comunione con la Chiesa”. C. 205: „Sono in questa terra pienamente in comunione con la Chiesa cattolica quei battezzati che si uniscono con Cristo nella sua struttura visibile, cioè mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico”.

<sup>62</sup> Cfr. C. 1364, §1: „L'apostata della fede, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica *latae sententiae*, fermo restando il disposto del can. 194, §1, n. 2; il chierico può inoltre essere punito con le pene di cui al can. 1336, §1, nn. 1, 2 e 3. §2: Se lo richieda la costante contumacia o la gravità dello scandalo, si possono aggiungere altre pene, inclusa la destituzione dallo stato clericale”.

<sup>63</sup> C. J. Errázuriz, *Esiste un diritto di libertà...*, p. 95.

il bisogno della riconciliazione con la Chiesa cattolica; anzi loro possono proprio desiderare di rimanere fuori di essa.

Per precisare va osservato che il diritto canonico non può essere considerato come un peso che stringe e limita la libertà dell'individuo<sup>64</sup>, viceversa esso, realizzando la giustizia, è la manifestazione del dono dell'inserimento nella comunità con Dio e con i fratelli. Pertanto colui che abbandona la fede cattolica punisce soprattutto sé stesso e quindi egli allontanandosi, anziché respingere un onere, priva sé stesso di molte grazie. Tale atteggiamento è proprio un fatto doloroso per tutta la comunità cattolica, poiché rivela la mancata comprensione, da parte del fedele cattolico, dei propri diritti e dei propri doveri<sup>65</sup>, tuttavia ciò non priva il legislatore del diritto ad assoggettarlo alle leggi ecclesiastiche.

Si può quindi affermare che l'appartenenza alla Chiesa cattolica implica una specifica comprensione della libertà religiosa. Infatti questo diritto, da una parte, significa che il fedele non può essere limitato da qualcuno e da qualcosa in quanto egli attua giustamente la sua vocazione cristiana nella Chiesa e, dall'altra, la libertà religiosa vuol dire che essa può essere esercitata soltanto nei limiti della fede del Signore. L'aver

---

<sup>64</sup> Per quel che riguarda i doveri fondamentali del fedele che viene a trovarsi in una situazione di rottura o di indebolimento dei vincoli di comunione ecclesiastica, Hervada osserva: „A parte il fatto che, a causa della privazione della comunione ecclesiastica, molti di questi doveri non si possono compiere, la sospensione dei doveri è di per se stessa conseguenza di una situazione che giuridicamente assume carattere di pena; questo ragionamento [degli autori che sostengono la tesi contraria di Hervada] ha pertanto tutte le apparenze di una (non apprezzabile) argomentazione di carattere penalistico, se non dipendesse da due idee che consideriamo superate. La prima consiste nella visione negativa dei doveri, considerati come oneri aventi caratteristica di male minore, il cui alleggerimento costituirebbe un privilegio. Visione, peraltro,... non è propria di una coscienza cristiana rettamente formata;... L'altra idea dipende dalla «concezione per stati» della società ecclesiale ed esaspera il significato della sottomissione gerarchica...; secondo tale idea la disuguaglianza comporta una radicale situazione costituzionale di inferiorità e sottomissione, per cui i doveri possono essere sospesi soltanto per concessione dell'autorità ecclesiastica” (J. H e r v a d a, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 107—108).

<sup>65</sup> Cfr.: „Gli autori che hanno sostenuto la tesi secondo la quale i doveri fondamentali non sarebbero sospesi in tale ipotesi, affermano che, se si opinasse diversamente, chi delinque, o colui che non sta in piena comunione con la Chiesa, si troverebbe in una situazione *favorevole*, perché la sospensione costituirebbe una specie di premio. Sinceramente non riesco a vedere bene in che cosa consisterebbe il premio. Per fare qualche esempio, non mi sembra che un esule o chi è esiliato dalla sua patria si trovi in una situazione favorevole per il fatto che oltre ai diritti restano sospesi anche i suoi doveri costituzionali; oppure che un padre sia premiato quando, con la patria potestà, gli sia sospeso anche il dovere di educare i figli” (ivi, p. 107).

abbracciata la vera fede di Cristo comporta, quindi, il fare le scelte che sono congruenti a tale compito, perciò eresia, scisma e apostasia, in quanto comportamenti che violano gravamente la fede cattolica, non sono compatibili con la libertà religiosa del fedele. Per questo non ha senso parlare del diritto di libertà religiosa nei confronti di colui che, abbandonando la comunità ecclesiastica, sta agendo separato dalla Chiesa cattolica e „rivendica un diritto ecclesiale a farlo” <sup>66</sup>.

L'opinione presentata ci sembra sia confermata dallo stesso legislatore ecclesiastico in quanto egli stabilisce alcune disposizioni giuridiche che riguardano il matrimonio degli apostati, degli eretici e degli scismatici. Infatti, come abbiamo già notato, coloro che sono stati battezzati nella Chiesa cattolica, o in essa accolti, e poi si sono da lei allontanati con atto formale, sono stati esenti sia dall'obbligo di osservare la forma canonica del matrimonio (c. 1117), sia dall'impedimento di disparità di culti (c. 1086 §1), come pure dalla proibizione di contrarre matrimonio misto (c. 1124). Da ciò si evince che il legislatore fa prevalere il diritto naturale a contrarre matrimonio e tiene presente la particolare situazione in cui si trovano gli apostati, gli eretici e gli scismatici.

Tali eccezioni dimostrano che la Chiesa non è nè indifferente nei riguardi di coloro che si separano da esse nè può essere „dispensata” dalla premura verso di loro e, quindi, testimoniano un realistico tentativo di approccio nei confronti di coloro che l'abbiano abbandonata con atto formale. In altre parole si può dire che il legislatore cattolico, da una parte, si rende conto che è competente per assoggettare alle leggi ecclesiastiche dette persone e dall'altra, tenendo presente che probabilmente coloro che hanno abbandonato la fede cattolica non osservano le leggi puramente ecclesiastiche, riconosce il diritto naturale dei fedeli a sposarsi e perciò vuole, attraverso tali eccezioni, preservarli da un matrimonio non valido <sup>67</sup>.

Giova anche riferirsi al binomio diritto-dovere del battezzato. Infatti l'uomo, una volta inserito nella Chiesa cattolica, anche se poi l'abbandona, non taglia totalmente tutti i vincoli con essa (cfr. p. es. il carattere battesimale) ed egli, in virtù di questi legami, è sempre chiamato a ritornarvi. Resta sempre, un dovere fondamentale per colui che si è allontanato dal Popolo di Dio, l'obbligo di rientrare in seno alla Chiesa cattolica. Questo dovere non può essere considerato solamente morale, esso ha anche carattere giuridico. Per quel che riguarda poi il desiderio dell'apostata, dell'eretico o dello scismatico di ritornare nella comunità cattolica, per

<sup>66</sup> C. J. Errázuriz, *Esiste un diritto di libertà...*, p. 93.

<sup>67</sup> Ivi, p. 95.

la Chiesa esiste il dovere giuridico di riaccogliere detti battezzati quando siano debitamente disposti, così come essi hanno il diritto giuridico di rientrare a far parte del Popolo di Dio.

### **3.2. La disposizione del c. 11 del CIC 1983 deriva da ragioni dottrinali o pragmatiche?**

Dall'analisi del c. 11 del CIC 1983, scaturisce anche la questione se la sua disposizione sia manifestazione della grazia nei confronti di coloro che sono nati e vivono nelle comunità cristiane separate, oppure essa sia l'espressione della consapevolezza secondo cui la Chiesa cattolica non può vincolare, con le leggi puramente ecclesiastiche, questi fedeli. In altre parole ci troviamo davanti all'alternativa se il legislatore cattolico non obbliga all'osservanza delle proprie disposizioni i cristiani non-cattolici poiché, alla luce dell'insegnamento del Vaticano II, è convinto che questa esigenza sia fuori della sua competenza, oppure non svolge tale attività perché sa che i non-cattolici, in pratica, non osserverebbero le sue leggi. Si tratta quindi del problema se il cambiamento della norma che indica i soggetti passivi delle leggi ecclesiastiche sia stato introdotto sulla base di ragioni dottrinali o soltanto di quelle pragmatiche.

Nei lavori della Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico è stata messa in rilievo l'opinione secondo cui l'obbligare i cristiani non-cattolici alle leggi puramente ecclesiastiche, è un fatto non compatibile con lo spirito ecumenico<sup>68</sup>. Pertanto la disposizione canonica del c. 11 del Codice di Giovanni Paolo II è considerata un passo avanti sulla strada ecumenica. Tuttavia nei commentari su questo tema, la domanda se tale modificazione risulti soltanto da motivi pragmatici oppure vi siano ragioni più profonde, rimane senza risposta.

Prendendo in considerazione il cambiamento della disposizione del c. 11 del CIC 1983, si sottolinea che resta aperta la questione se in questo caso sia venuta meno, da parte del legislatore cattolico, la principale pretesa di non vincolare con le proprie leggi i cristiani che appartengono alle comunità separate<sup>69</sup>. Si noti anche che non era opportuno obbligare alle leggi ecclesiastiche i non-cattolici e perciò nei lavori preparatori del nuovo Codice si è cercato di evitare una qualsiasi impressione di tale atteggiamento<sup>70</sup>. Si indica inoltre la volontà di liberarsi dalla finzione che

<sup>68</sup> Cfr. „Communications” 17:1985 p. 32.

<sup>69</sup> P. Krämer, *Was brachte die Reform des Kirchenrechts?* „Stimmen der Zeit” 108:1983 pp. 317—318.

<sup>70</sup> R. Castillo Lara, *La communion ecclesiale dans le nouveau Code de droit canon*, „Communications” 16:1984 p. 265.

generava il c. 12 del CIC 1917, poiché i cristiani non-cattolici in realtà non tenevano presente la disposizione di questo canone<sup>71</sup>. Va ricordato infine il fatto che la disposizione, secondo cui non si vincola con le leggi puramente ecclesiastiche i cristiani separati, non implica necessariamente che il legislatore cattolico non li possa obbligare a tali leggi. In questo caso addirittura il problema non è trattato<sup>72</sup>. La questione su accennata è messa in rilievo anche da autori non-cattolici i quali considerando, dal proprio punto di vista, il nuovo Codice di diritto canonico, affermano nella loro conclusione che è difficile valutare, sotto l'aspetto concettuale, cosa significhi tale limitazione, vale a dire, obbligare alle leggi puramente ecclesiastiche soltanto i cattolici<sup>73</sup>.

Il legislatore della Chiesa cattolica, al c. 12 del CIC 1917, si attribuiva il diritto di vincolare con le proprie leggi tutti coloro che hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo. Tale opinione era basata sulla convinzione secondo cui, attraverso il Battesimo, anche i cristiani non-cattolici diventano sudditi della Chiesa romana<sup>74</sup>. Nell'insegnamento ecclesiastico, prima del Concilio Vaticano II, si sottolineava che questi cristiani non sono considerati membri della Chiesa cattolica a causa di alcune carenze nella comunione con essa, tuttavia in virtù del carattere indelebile derivante dal Battesimo essi rimangono sempre sottoposti alle leggi ecclesiastiche. Si affermava che mediante il Sacramento del Battesimo (amministrato da qualsiasi persona e in qualsiasi comunità) l'uomo è inserito nella Chiesa di Cristo e stabilisce così un forte legame con essa, in modo tale che egli non si può mai più liberare dai doveri verso la Chiesa cattolica (avendo presente che la vera Chiesa di Cristo è quella cattolica). Detti obblighi restano comunque, sia che l'uomo battezzato viva in seno alla Chiesa cattolica o ad una comunità cristiana separata, sia che entri in una società religiosa non-cristiana o abbia scelto la vita al di fuori di una qualsiasi religione. Pur non essendo membro della Chiesa cattolica, il battezzato separato restava suddito di essa<sup>75</sup>.

<sup>71</sup> R. Potz, *Communio non plena*, „Una Sancta” 41:1986 p. 17.

<sup>72</sup> Cfr. H. Heinemann, *Ökumenische Implikationen des neuen kirchlichen Gesetzbuches*, „Catholica” 39:1985 v. 1 p. 4.

<sup>73</sup> Cfr. H. M. Müller, *Lutherisches Kirchenverständnis und der Kirchenbegriff des Codex Iuris Canonici 1983*, „Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht” 29:1984 p. 557; H. Müller, *Aspekte des Codex Iuris Canonici 1983*, ibidem, p. 531.

<sup>74</sup> Cfr. H. Jone, *Commentarium in Codicem Iuris Canonici*, vol. 1, Paderborn 1950, p. 30; A. Vermeersch, J. Creusen, *Epitome iuris canonici*, vol. 1, Mechliniae 1963, p. 122—123.

<sup>75</sup> Cfr. G. Michiels, *Normae generales...*, p. 352 (nota 1) La distinzione fra „membrum” e „subditus” è nota caratteristica di tale concezione; cfr. la discussione svolta su questo tema da: K. Rahnner, *Die Zugehörigkeit zur Kirche nach der Lehre der Enzyklika Pius XII «Mistici Corporis Christi»*, „Zeitschrift für katho-

Su tale fondamento è facile comprendere perché il legislatore della Chiesa avesse stabilito la norma secondo cui tutti i battezzati, in quanto tali, erano sottoposti alle leggi puramente ecclesiastiche. Alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II, questa posizione non poteva essere più mantenuta. Si noti che la Chiesa fondata dal Signore sussiste, secondo la prospettiva conciliare, nella Chiesa cattolica, vale a dire che si realizza pienamente in essa. Tuttavia la Chiesa di Cristo può essere anche presente, in un certo modo, fuori dei confini visibili di quella romana. Infatti nelle chiese e nelle comunità cristiane non-cattoliche si trovano „parecchi elementi di santificazione e di verità” (LG 8,2) che provengono dalla Chiesa di Cristo (Cfr. LG 8,2, UR 3,1—3,4). Da questo insegnamento risulta che una determinata comunità cristiana diventa per il battezzato non-cattolico la prima e fondamentale patria nella quale egli, trovando i mezzi della salvezza, inizia la vita soprannaturale. Questo fedele effettua la vocazione cristiana non malgrado l'appartenenza alla propria comunità cristiana non-cattolica, anzi egli la realizza nella sua comunità e attraverso essa <sup>76</sup>.

Ne consegue che anche l'attività legislativa di tale gruppo di battezzati può svolgere un grande ruolo, in quanto essa protegge e promuove l'autentica fede cristiana sia pure in modo imperfetto. Infatti la relazione nella fede, ricevuta mediante la comunità, costituisce il titolo per il legislatore ad emanare le leggi ai propri fedeli ed obbliga allo stesso tempo il cristiano di questa comunità a precisi comportamenti. Viceversa qualche autore pensa che l'autorità della Chiesa cattolica non sia legittimata a vincolare con il proprio diritto coloro che vivono nelle chiese o nelle comunità cristiane non-cattoliche <sup>77</sup>.

---

liche Theologie” 69:1947 p. 129—188; A. Gommenginger, *Bedeutet die Exkommunikation Verlust der Kirchengliedschaft?*, ibidem 73:1951 pp. 1—71. Cfr. anche su questo tema: P. Sudar, «Persona» e «persona in Ecclesia» secondo le nuove norme canoniche, *Euntes docete* 38:1985 n. 3, pp. 275—298; C. Corral, *Incorporación a la Iglesia por el Bautismo y sus consecuencias jurídicas*, „Revista Española de Derecho Canonico” 19:1964 p. 817—854. Mörsdorf pone la questione come il cristiano può essere „subditus Ecclesiae” non essendo allo stesso tempo „membrum Ecclesiae”?; cfr. K. Mörsdorf, *Der Codex Iuris Canonici und die nicht-katholischen Christen*, „Archiv für katholisches Kirchenrecht” 130:1961 p. 31—58; R. Sobański, *Chrzest jako podstawa...*, p. 167—180.

<sup>76</sup> Cfr. H. Reinhardt, *Reflexionen zur ekklesiologischen Stellung der nicht-katholischen Christen im CIC/1983*, AA. VV., *Ministerium iustitiae*, Essen 1985, p. 105—115; R. Metz, *L'Église catholique et les autres Églises. État des relations depuis le Concile de Vatican II*, „Il Diritto Ecclesiastico”, 83 1972 p. 325—326.

<sup>77</sup> Cfr. R. Sobański, *Problem samookreślenia się osoby w ramach struktur Kościoła*, [in:] *Osoba ludzka a struktury kościelne. (Kościół i prawo II)*, Lublin 1982, p. 119—120.

Da una parte la mancanza della reciproca comunicazione nella fede fra il legislatore cattolico ed i cristiani separati, e dall'altra la correlazione che esiste tra i fedeli non-cattolici ed i suoi superiori nella determinata comunità cristiana, ci permettono di constatare che la disposizione del c. 11 del CIC 1983 non è una manifestazione di grazia, ma l'espressione della obbiettiva realtà ecclesiale <sup>78</sup>. Si può affermare quindi che il fatto di non obbligare alle leggi puramente ecclesiastiche i cristiani non-cattolici, non risulti da motivi pragmatici, ma scaturisca soprattutto da ragioni dottrinali <sup>79</sup>.

Gli autori che esprimono l'opinione contraria affermano che il legislatore cattolico non vuole vincolare con le sue norme disciplinari coloro che sono fuori della Chiesa cattolica <sup>80</sup>. Questo concetto significa che egli potrebbe svolgere tale attività legislativa, ma considerando che ciò non serve per il bene né dei cristiani separati, né della stessa Chiesa cattolica, egli non vuole indirizzare le proprie disposizioni ai cristiani non-cattolici. Pertanto la norma del c. 11 del CIC 1983 sarebbe il risultato di ragioni pragmatiche.

Tuttavia l'opinione in cui fra riferimento alla volontà del legislatore sembra non entrare nella sostanza del problema. Infatti, che cosa ci dimostra l'espressione: egli non vuole obbligare alle leggi? Non vuole — significa che principalmente e obiettivamente il superiore della Chiesa cattolica è competente ad emanare dette leggi. Il titolo di tale capacità è il legame che deriva dal Sacramento del Battesimo. E' da tener presente, però, che qui si tratta dei destinatari che non riconoscono tale vincolo obiettivo. Certamente, dal punto di vista cattolico, questo atteggiamento deriva dall'ignoranza o dall'errore. Lo sbaglio, in quanto tale, non può essere giustificato, tuttavia l'uomo possiede sempre il diritto alla propria convinzione, anche se essa è errata o dovuta all'ignoranza. La Chiesa

<sup>78</sup> Cfr. R. Sobański, *Ökumenismus und Verwirklichung der Grundrechte der Getauften*, [in:] *Die Grundrechte des Christen in Kirche und Gesellschaft (Akten des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenrecht, Fribourg (Suisse) 6—11. X. 1980)*, Fribourg—Freiburg—Milano 1981, p. 722—723.

<sup>79</sup> Conseguentemente, riconoscendo la realtà ecclesiale delle comunità cristiane non-cattoliche, i padri del Concilio Vaticano II affermano: „Tutti e singoli i cattolici e i battezzati di qualsiasi chiesa o comunità acattolica, che vengano alla pienezza della comunione cattolica, mantengano dovunque il proprio rito, lo onorino e, secondo le proprie forze, lo osservino” (OE 4). Cfr. su questo tema: F. J. Urrutia, *De quibusdam quaestionibus al librum primum Codicis pertinentibus*, „Periodica de Re Morali, Canonica, Liturgica” 73:1984 p. 316—319.

<sup>80</sup> Cfr. p. es.: „Il legislatore vuole sottoporre alle sue norme disciplinari — norme imperative di diritto umano — soltanto i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa ammessi dopo aver ricevuto il Battesimo valido in una chiesa o comunità ecclesiale separata” (P. Lombardia, sub. c. 11, in: AA. VV., *Codice di diritto canonico. Edizione bilingue commentata*, Roma 1986. p. 60).

rispetta la libertà delle coscienze, non in virtù di una decisione arbitraria (perché „vuole”), ma coerentemente alla sua missione. Tenendo conto di questo fatto v'è chi afferma che la Chiesa cattolica non possa vincolare con le proprie norme coloro che non riconoscono l'unità con essa <sup>81</sup>.

Tutto ciò non vuol dire che la Chiesa cattolica sia indifferente nei confronti della mancanza di unità fra tutti i cristiani. Infatti essa, tenendo presente la divisione, annuncia l'obiettivo legame che esiste fra tutti i battezzati, indica la comune eredità di figli di Dio ed incita all'accettazione dell'unica verità del Signore. Anche per quel che riguarda i diritti e i doveri fondamentali derivati dal Sacramento del Battesimo, la Chiesa — annunciandoli, difendendoli e promuovendoli — fa ciò che è possibile affinché essi siano accolti <sup>82</sup>.

In opinione di Sobański, fino a che il battezzato non accetta liberamente i più elementari diritti e doveri — in modo particolare l'unità nella fede — non si può obbligarlo agli altri doveri. Perciò giustamente si stabilisce al c. 11 del CIC 1983 che „le leggi puramente ecclesiastiche obbligano soltanto i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti” Per quanto concerne i cristiani non-cattolici, essi sono quindi esentati da dette leggi. Tale disposizione non consegue dalla mera grazia del legislatore ecclesiastico, ma dal fatto che la Chiesa, dopo il Concilio Vaticano II, comprende meglio la propria missione ed è più consapevole che nei confronti dei cristiani separati sono necessari altri mezzi di comunicazione <sup>83</sup>.

Questa conclusione che risulta dalla realtà ecclesiale delle comunità cristiane non-cattoliche, è stata affermata, in un certo modo, dalla decisione della Segnatura Apostolica del 28. 11. 1970 <sup>84</sup>. In questa decisione si riconosce il diritto delle comunità cristiane separate a legiferare per i propri fedeli. In un caso concreto la Segnatura Apostolica dichiarò invalido il matrimonio fra due persone ortodosse di rito bizantino-romeno, in quanto non era stata osservata la forma di matrimonio richiesta nella loro chiesa, sebbene, secondo le prescrizioni della Chiesa cattolica, questi fedeli fossero esentati dalla forma canonica <sup>85</sup>. Si ribadisce, quindi, il

<sup>81</sup> Cfr. R. Sobański, *Problem samookreślenia się...*, p. 119.

<sup>82</sup> Cfr. *ivi*, p. 119—120.

<sup>83</sup> Cfr. *ivi*, p. 120.

<sup>84</sup> „*An constet de nullitate matrimonii ob defectum formae seu ritus sacri, in casu, respondendum decreverunt atque respondent: Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii ob defectum formae seu ritus sacri, in casu*” (Signatura Apostolica, Prot. Nr 1252/71 VT, in: „Archiv für katholisches Kirchenrecht” 139: 1970 p. 523). Questa decisione è stata anche pubblicata in: „*Apollinaris*” 44:1971 p. 24—25.

<sup>85</sup> Cfr. J. Weitzel, *Zivilehen Orthodoxer Christen sind wegen Formmangels ungültig. Anmerkungen zu einem Urteil der Apostolischen Signatur*, „Archiv für katholisches Kirchenrecht” 139:1970 p. 482—492.

fatto che i fedeli cristiani sono vincolati dalle leggi della propria comunità e non dalle disposizioni della Chiesa cattolica <sup>86</sup>. Questa decisione della Segnatura Apostolica, si sembra confermi l'opinione secondo cui l'autorità della Chiesa cattolica non può obbligare alle leggi puramente ecclesiastiche i cristiani non-cattolici.

Per il problema in questione giova ancora fare riferimento ai lavori della Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico. Ci pare che nella discussione di allora sulla redazione del c. 11 del CIC 1983, si mettessero prevalentemente in rilievo le ragioni pragmatiche. Infatti, durante la riunione del gruppo che si occupava delle „Norme generali”, nella seconda sessione del 1967, erano stati sottolineati i motivi ecumenici, ed era stato affermato che la scelta di lasciare nel nuovo Codice la disposizione giuridica così come fu espressa al c. 12 del CIC 1917, non sarebbe stata bene accolta da coloro che non erano in piena comunione con la Chiesa cattolica <sup>87</sup>.

Il motivo pragmatico prevaleva anche, sia nel progetto del 1980 <sup>88</sup>, che nello schema del 1981 <sup>89</sup>, come pure nello „Schema novissimum” del 1982 <sup>90</sup>. In questi progetti (c. 11 §2) si riteneva che le leggi ecclesiastiche „direttamente” non obbligano i cristiani non-cattolici. La parola „direttamente” dimostra che si riconosce l'autorità del legislatore della Chiesa cattolica a vincolare con le proprie disposizioni i cristiani separati, tuttavia per certe ragioni pragmatiche si rinuncia a tale competenza. Nella redazione finale del nuovo Codice, il paragrafo 2 del c. 11 è stato omissis. Tale fatto ci sembra confermi l'opinione secondo cui per la Commissione hanno prevalso in ultima analisi le ragioni dottrinali <sup>91</sup>.

---

<sup>86</sup> Fra le sentenze pubblicate sono molto interessanti, dal punto di vista del nostro tema, quelle che riguardano l'invalidità del matrimonio contratto dalla persona ortodossa con la persona che appartiene alle comunità cristiane non-cattoliche dell'Occidente. Cfr. Signatura Apostolica, Decisione del 7 luglio 1971, „Ius canonicum” 14 1974 p. 389—390; Decisione del 18 aprile 1972, p. 404—405.

<sup>87</sup> „Communicationes” 17:1985 p. 32.

<sup>88</sup> Pontificia Commissio CIC Recognoscendo, *Schema Codicis Iuris Canonici*, Città del Vaticano 1980, p. 2.

<sup>89</sup> „Communicationes” 14:1982 p. 133.

<sup>90</sup> Pontificia Commissio CIC Recognoscendo, *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum*, Città del Vaticano 1982, p. 2.

<sup>91</sup> Cfr. R. Sobáňskí, *L'ecclésiologie...*, p. 255—256.

## OSOBY PODLEGŁE PRAWU KOŚCIELNEMU W KPK 1983

## Streszczenie

Prawodawca kościelny stwierdza w k. 11. nowego *Kodeksu prawa kanonicznego*, że ustawom czysto kościelnym podlegają osoby, które zostały ochrzczone w Kościele katolickim lub do niego przyjęte, mają wystarczające używanie rozumu i ukończyły siódmy rok życia. Dwa ostatnie warunki, tj. używanie rozumu i ukończenie siódmego roku życia, były także określone w k. 12 *Kodeksu prawa kanonicznego* z 1917 roku. Jeśli natomiast chodzi o pierwszy warunek, to w nowym Kodeksie uległ on dużej zmianie. Otóż krąg osób podległych prawu czysto kościelnemu został zawężony: obecnie prawo to nie obowiązuje ochrzczonych we wspólnotach niekatolickich, jeśli po chrzcie nie zostali przyjęci do Kościoła katolickiego. Tę właśnie zmianę autor pragnął w artykule naświetlić i wydobyć jej niektóre skutki prawne. W tym celu zostały najpierw prześledzone zmiany w trakcie prac nad reformą *Kodeksu Prawa Kanonicznego* oraz została przeprowadzona analiza normy k. 11 (KPK 1983). Następnie zwrócono uwagę na dwa ważne problemy nasuwające się w związku z dyspozycją zawartą w k. 11. nowego *Kodeksu*, tj. kwestia odstępców od Kościoła katolickiego oraz problem czy dyspozycja k. 11. wynika ze względów doktrynalnych czy pragmatycznych. Z rozważań przedstawionych w tym artykule wynika, że prawa kościelnego nie można odrywać od wiary. Wszelkie formalne rozwiązania w tym względzie, zapoznające wiarę, nie dotyczą głębi życia Kościoła Chrystusowego. Prawo okazuje się nie narzędziem rządzenia, panowania, ale środkiem komunikacji w wierze. Tam, gdzie istnieje porozumienie w wierze, ma miejsce też komunikacja prawna, jeśli natomiast nie ma komunikacji w wierze, nie ma także prawnej.